


**B**review



# TeamSystem Business review

n. 10/2015

Supplemento a TeamSystem Review n. 226

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

Periodico di informazione alle imprese

In collaborazione con

 Euroconference

 TeamSystem®

# ALYANTE Enterprise

Il sistema ERP più flessibile, nella sua versione più evoluta

**ALYANTE Enterprise** è la **soluzione integrata che supporta tutti i processi aziendali**, sempre aggiornata con le normative del mercato italiano.

**Flessibile e modulare**, con una **completezza funzionale** che non ha eguali, una **user experience** innovativa, strumenti per ottimizzare la gestione dei processi e sfruttare tutti i vantaggi del web, del lavoro in mobilità e della collaboration, **ALYANTE Enterprise è dedicata alle grandi imprese che hanno soprattutto bisogno di solidità, affidabilità, completezza, facilità di configurazione e d'uso.**

## **Una soluzione:**

- 1.** modulare e flessibile, che evolve insieme al business;
- 2.** funzionalmente completa, anzi la più completa;
- 3.** capace di supportare in modo integrato tutti i processi aziendali;
- 4.** sempre adeguata alle normative;
- 5.** pensata per la collaboration e il lavoro in mobilità;
- 6.** facile da usare per la sua user experience innovativa.

[www.teamsystem.com](http://www.teamsystem.com)

 **TeamSystem®**

**TeamSystem**  
Business **review**

Periodico  
di informazione  
alle imprese

Editrice TeamSystem  
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro  
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino

Redazione:  
 **Euroconference**  
Editoria

S.E. o O.  
Riproduzione vietata

## **Lavoro e previdenza**

I nuovi ammortizzatori sociali in costanza di rapporto: CIGO e CIGS	<b>2</b>
La somministrazione di lavoro dopo il D.Lgs. n.81/15	<b>12</b>
TFR: coefficiente di agosto 2015	<b>14</b>

## **Economia e finanza**

Equo canone di agosto 2015	<b>15</b>
----------------------------	-----------

## **Fisco e tributi**

Il D.Lgs. n.139/15 recepisce la Direttiva ue 34/2013: le implicazioni operative per il bilancio in forma ordinaria	<b>16</b>
Il decreto internazionalizzazione in sintesi	<b>22</b>

## I nuovi ammortizzatori sociali in costanza di rapporto: CIGO e CIGS

**N**ell'ultima, e conclusiva, infornata di decreti attuativi della L. n. 183/14, spicca per importanza il Decreto attuativo di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, riguardante principalmente le casse integrazioni, ordinarie e straordinarie, e i contratti di solidarietà (D.Lgs. n.148/15 - G.U. n.221/15, S.O. n.53, in vigore dal 24 settembre 2015,). Se, in altre materie, l'incisività dell'intervento è stato più annunciato che realizzato, con innovazioni circostanziate in un'opera essenzialmente di riordino normativo, con il D.Lgs. n.148/15 gli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro sono stati effettivamente ridisegnati e ristrutturati, con nuovi principi e nuove procedure. Una sorta di anno zero su una materia estremamente attuale e strategicamente fondamentale per imprese e professionisti.

L'Inps, con il messaggio n.5919/15, ha precisato che le domande per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa precedenti al 24 settembre potranno continuare ad essere presentate dalle aziende con le consuete modalità, previste nella previgente disciplina; le domande per gli eventi di sospensione o riduzione verificatisi successivamente dovranno, invece, seguire la nuova disciplina. Per il resto delle disposizioni operative, non rimane che attendere, speriamo poco, le imminenti istruzioni dell'Inps.

Con la pubblicazione, recante il riordino degli ammortizzatori sociali in deroga in costanza del rapporto, contenente disposizioni attuative delle misure previste dal *Jobs Act* che si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Si riepilogano di seguito le disposizioni di maggior interesse.

### Lavoratori beneficiari

Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria tutti i lavoratori assunti con contratto subordinato, compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante ed esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio, con un'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità lavorativa per la quale si chiede l'intervento di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

Tale requisito temporale non è richiesto qualora da domanda di integrazione salariale derivi da eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.

Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e ad essi sono estesi gli obblighi contributivi connessi alle integrazioni salariali di cui sono destinatari, ai quali non si applica lo sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni di contratto previsto per i datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a 9. Il diritto all'integrazione salariale varia a seconda della tipologia di tale integrazione applicabile in azienda:

- gli apprendisti assunti da imprese rientranti nel campo di applicazione sia delle integrazioni ordinarie che straordinarie, oppure delle sole integrazioni ordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale;
- gli apprendisti assunti da imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni straordinarie sono destinatari dei trattamenti straordinari limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale.

Alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita.

## Misura

La misura del trattamento di integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra zero e il limite dell'orario contrattuale.

Il trattamento si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana, indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione di orario sia effettuata con ripartizione su periodi ultrasettimanali predeterminati, l'integrazione è dovuta sulla base della durata media settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.

Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l'integrazione è dovuta ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all'orario normalmente praticato.

Agli effetti dell'integrazione, le indennità accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano le indennità stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delle indennità in rapporto a un orario di 8 ore.

Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili, l'integrazione è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l'integrazione è dovuta.

L'importo del trattamento è soggetto a una riduzione in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti (art.26, L. n.41/86) e non può superare per il 2015 gli importi massimi di seguito elencati, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di 12 mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive:

- 971,71 euro con retribuzione di riferimento pari o inferiore a 2.102,24 euro;
- 1.167,91 euro con retribuzione di riferimento superiore a 2.102,24 euro.

Dal 2016, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, tali valori saranno aumentati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

I massimali devono essere incrementati nella misura del 20% per i trattamenti salariali concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché l'eventuale integrazione contrattualmente prevista.

## Durata

Il trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario, per ciascuna unità produttiva, non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

La durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà si computa nella misura della metà fino a 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini e per le imprese che svolgono attività di escavazione e/o di lavorazione di materiali lapidei industriali e artigiane (escluse quelle che svolgono l'attività in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall'attività di escavazione), il trattamento salariale ordinario e straordinario di integrazione non può superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.

Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali, i trattamenti richiesti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.148/15 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successivo a tale data.

## Contribuzione aggiuntiva

Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale sono obbligate a pagare un contributo aggiuntivo in misura pari a:

- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non pre-

state, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

- 12% oltre le 52 settimane, sino a un massimo di 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

## **Contribuzione figurativa**

I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia; il relativo contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore.

## **Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni**

Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo paga, con successiva richiesta di rimborso all'Inps o attraverso il sistema del conguaglio tra i contributi dovuti e le prestazioni corrisposte.

Per i trattamenti richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015, o se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni salariali devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo; per i trattamenti conclusi prima del 24 settembre 2015 i 6 mesi decorrono da tale data. Per le integrazioni ordinarie la sede Inps competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa.

Nel caso di integrazioni straordinarie, il Ministero del Lavoro può autorizzare, contestualmente al trattamento, il pagamento diretto da parte dell'Inps, incluso l'assegno per il nucleo familiare ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente ne accerti l'assenza.

## **Condizionalità e politiche attive del lavoro**

I lavoratori che subiscono una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa superiore al 50% rispetto al normale orario di lavoro, calcolato su un periodo di 12 mesi, sono convocati dai centri per l'impiego per stipulare il patto di servizio e devono presentarsi, pena la perdita di parte delle integrazioni (art.22 D.Lgs. n.150/15).

Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Il diritto all'integrazione salariale decade se il lavoratore non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede Inps territorialmente competente dello svolgimento di tali attività, ma le comunicazioni obbligatorie ex art.4-bis, D.Lgs. n.181/00, a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, sono valide ai fini dell'assolvimento di tale obbligo di comunicazione.

# Lavoro e previdenza

CAPO II: INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE	
Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali Art.9	<p>I trattamenti ordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti istituita presso l'Inps ex art.24, L. n.88/89, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali (art.13).</p> <p>Tale gestione evidenzia, per ciascun trattamento, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale.</p>
Campo di applicazione Art.10	<p>La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione di energia, acqua e gas;</li><li>cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quelle degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. n.602/70;</li><li>imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;</li><li>cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;</li><li>imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei <i>film</i> e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;</li><li>imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;</li><li>imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;</li><li>imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;</li><li>imprese addette all'armamento ferroviario;</li><li>imprese industriali degli Enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;</li><li>imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;</li><li>imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;</li><li>imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.</li></ol>
Causali Art.11	<p>L'integrazione salariale ordinaria per sospensione o riduzione di orario in favore dei dipendenti delle imprese indicate nell'art.10 spetta in presenza delle seguenti causali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse intemperie stagionali;</li><li>situazioni temporanee di mercato.</li></ul>
Durata Art.12	<p>Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. In caso di fruizione di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinarie, una nuova domanda può essere presentata per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa; nell'ipotesi di fruizione non consecutiva, l'integrazione salariale ordinaria non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile. Entrambi i limiti non si applicano agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'art.10, lett.k), l), m). Non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione. Nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale, in riferimento all'unità produttiva interessata dalla sospensione.</p>

# Lavoro e previdenza

Contribuzione Art.13	<p>A carico delle imprese aventi diritto al trattamento salariale ordinario elencata nell'art.10 è stabilito un contributo ordinario nella misura di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;</li><li>b) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;</li><li>c) 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;</li><li>d) 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;</li><li>e) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;</li><li>f) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.</li></ul> <p>Il limite dimensionale viene determinato, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base del numero medio di dipendenti (compresi apprendisti e lavoratori a domicilio) in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa; per le imprese costituite in corso d'anno solare è preso come riferimento al numero dei dipendenti in forza alla scadenza del primo mese. L'azienda ha l'obbligo di informare l'Inps di ogni evento che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influisca ai fini del calcolo del limite dimensionale per la determinazione dello scaglione dell'addizionale.</p> <p>A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è previsto il pagamento del contributo addizionale di cui all'art.5. Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.</p>
Informazione e consultazione aziendale Art.14	<p>L'azienda, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, ha l'obbligo di comunicare in via preventiva alla Rsa o alla Rsu o, in mancanza, alle strutture territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause, l'entità, la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.</p> <p>L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.</p> <p>Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili per i quali non è possibile differire la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicarne alla Rsa o alla Rsu o, in mancanza, alle strutture territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale</p> <p>la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati; se la riduzione dell'orario è superiore alle 16 ore settimanali, si deve procedere, su richiesta di una delle parti da effettuarsi entro 3 giorni dalla comunicazione datoriale, ad un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro, da concludersi entro i 5 giorni successivi a quello della richiesta.</p> <p>Queste disposizioni trovano applicazione per le imprese dell'industria dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei soltanto alle richieste di proroga del trattamento con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.</p>
Procedimento Art.15	<p>La domanda di concessione deve essere presentata telematicamente all'Inps entro 15 giorni successivi all'inizio della sospensione o della riduzione di orario.</p> <p>Il mancato rispetto del termine comporta l'impossibilità di concessione del trattamento integrativo per i periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.</p> <p>Nel caso in cui dall'omessa o tardiva presentazione derivi un danno ai lavoratori, consistente nella perdita totale o parziale del trattamento integrativo, il datore di lavoro risponde del danno causato con una somma da corrispondere agli interessati equivalente nell'importo all'integrazione salariale non percepita.</p>

# Lavoro e previdenza

Concessione Art.16	A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede Inps territorialmente competente. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare entro 60 giorni dal 23 novembre, saranno individuati i criteri di esame delle domande di concessione.
Ricorsi Art.17	Nel caso in cui la domanda di trattamento di integrazione salariale venga rigettata è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione di diniego da parte dell'Inps, al Comitato amministratore della gestione prestazione temporanee ai lavoratori dipendenti previsto art.25, L. n.88/89.
Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo Art.18	Per il settore agricolo restano in vigore le disposizioni ex art.8 ss., L. n.457/72, per quanto compatibili con il presente decreto. Pertanto rimangono destinatarie della normativa della Cig speciale agricoltura le aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola, comprese le cooperative agricole di lavoro, con esclusione di quelle che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici, in quanto per i dipendenti a tempo indeterminato si applica la normativa prevista per l'industria. Beneficiari dell'integrazione sono gli operai e gli impiegati/quadri con contratto a tempo indeterminato che svolgono annualmente, presso la stessa azienda, oltre 180 giornate di effettivo lavoro. La Cig speciale agricola interviene in caso di intemperie stagionali e altre cause non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori; il relativo trattamento è corrisposto ai lavoratori interessati per una durata massima di 90 giorni nell'anno.

## CAPO III: INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE

Gestione di appartenenza delle integrazioni straordinarie Art.19	I trattamenti straordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione prestazioni degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'Inps ex art.37, L. n.88/89, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali (art.23). Tale gestione evidenzia l'apporto dello Stato, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale.
Campo di applicazione Art.20	La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi si applicano alle imprese dei settori sotto elencati, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, compresi i dirigenti e gli apprendisti: <ul style="list-style-type: none"><li>• imprese industriali, comprese quelle edili ed affini;</li><li>• imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente*;</li><li>• imprese appaltatrici di servizi mensa o ristorazione, che subiscono una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;</li><li>• imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscono una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;</li><li>• imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto di produzione e della manutenzione del materiale rotabile;</li><li>• imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;</li><li>• imprese di vigilanza.</li></ul> Nel caso in cui il numero dei dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda sia superiore alle 50 unità (compresi i dirigenti e apprendisti) la medesima disciplina si applica: <ul style="list-style-type: none"><li>• alle imprese esercenti attività commerciali, ivi compresa la logistica;</li><li>• alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.</li></ul>

# Lavoro e previdenza

	<p>A prescindere dal numero dei dipendenti la stessa disciplina si applica:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;</li><li>partiti e movimenti politici e loro articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, purché iscritti nel registro previsto dall'art.4, D.L. n.149/13.</li></ol> <p>Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito dimensionale deve sussistere, per l'impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento.</p> <p>* Per influsso gestionale prevalente si intende quando la somma dei corrispettivi risultati delle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata, abbia superato, nel biennio precedente il 50% del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.</p>
Causali di intervento Art.21	<p>L'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>riorganizzazione aziendale.</b> Il programma di riorganizzazione aziendale deve presentare un piano di intervento volto a fronteggiare le inefficienti gestionali o produttive e contenere indicazioni sugli investimenti e la formazione, con un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni;</li><li><b>crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa.</b> Il programma di crisi aziendale deve contenere un piano di risanamento volto a superare gli squilibri produttivi, finanziari, gestionali con l'indicazione degli interventi correttivi da apportare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale. In deroga ai limiti massimi di durata, può essere autorizzato nel limite massimo di sei mesi e nel limite di 50 milioni di euro dal 2016 al 2018, un ulteriore periodo di Cigs, qualora a seguito del programma di crisi aziendale l'azienda cessi l'attività, ma sussistano concrete prospettive di ripresa possibili tramite una cessione dell'azienda e un riassorbimento del personale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;</li><li><b>contratto di solidarietà.</b> Il contratto di solidarietà è stipulato dall'impresa attraverso accordi collettivi aziendali ai sensi dell'art.51, D.Lgs. n.81/15**, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego; in tale accordo devono essere specificate le modalità attraverso le quali l'impresa può modificare in aumento l'orario ridotto in caso di temporanee esigenze di maggior lavoro che comporta di conseguenza una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. La riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo in cui è in essere il contratto di solidarietà. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.</li></ol>

# Lavoro e previdenza

	<p>Le quote di accantonamento del Tfr concernenti la retribuzione persa a seguito della riduzione di orario sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.</p> <p>Non è possibile richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali l'azienda abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, l'intervento ordinario.</p> <p>** Contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla Rsu.</p>
Durata Art.22, art.42, co.1, art.44, co.2	<p>La durata massima dell'intervento di integrazione straordinaria per ciascuna unità produttiva varia a seconda delle causali alla base della domanda presentata:</p> <p><b>a) riorganizzazione aziendale.</b> Durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo del programma autorizzato; tale disposizione non si applica nei primi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto;</p> <p><b>b) crisi aziendale.</b> Durata massimo di 12 mesi, anche continuativi; una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente autorizzazione. A decorrere dal 24 settembre 2017 possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo del programma autorizzato; pertanto tale disposizione non si applica nei primi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto;</p> <p><b>c) contratto di solidarietà.</b> Durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. È previsto eccezionalmente solo per tale causale una durata fino a 36 mesi, anche non continuativi, nel quinquennio mobile; il co.5, art.22, stabilisce, con l'esclusione delle imprese del settore edile e affini, che la durata dei trattamenti straordinari d'integrazione salariale concessi a seguito di un contratto di solidarietà entro il limite di 24 mesi, venga computata nella misura della metà.</p> <p>I trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguenti a procedure di consultazione sindacale già concluse alla data del 24 settembre 2015 mantengono la durata prevista, nei limiti delle disposizioni di leggi vigenti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.148/15; i trattamenti straordinari riguardanti periodi successivi al 24 settembre 2015 si computano ai fini della durata massima stabilita dall'art.4.</p>
Contribuzione Art.23	<p>Il contributo ordinario è fissato nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova l'applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0,60% a carico dell'impresa;</li><li>• 0,30% a carico del lavoratore.</li></ul> <p>A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è previsto il pagamento del contributo addizionale di cui all'art.5.</p>

# Lavoro e previdenza

Consultazione sindacale Art.24	<p>L'impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale deve:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• comunicare alla Rsa o Rsu, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, le cause della sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.</li></ul> <p>Entro 3 giorni dalla predetta comunicazione, deve essere presentata dall'azienda o dalla parte sindacale domanda di esame congiunto della situazione aziendale al competente ufficio regionale.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• espressamente dichiarare, unitamente alla parte sindacale, la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà.</li></ul> <p>L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotta a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.</p> <p>È previsto un incremento, che verrà successivamente quantificato dal Ministero del Lavoro con decreto, della contribuzione addizionale a titolo di sanzione in caso di mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori stabilite nell'esame congiunto.</p>
Procedimento Art.25 art.44, co.4	<p>La domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati, deve essere presentata al Ministero del Lavoro e alle DTL competente per territorio entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento.</p> <p>La sospensione o la riduzione dell'orario, così come definita nelle procedure di consultazione sindacale, decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda; tale disposizione si applica ai trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015.</p> <p>In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima; qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.</p> <p>Il decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è adottato dal Ministero del lavoro entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.</p> <p>Le DTL competenti per territorio, nei 3 mesi antecedenti la conclusione dell'intervento di integrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni aziendali; in caso si accerti il mancato svolgimento del programma presentato dall'impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di concessione del trattamento di Cigs si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del Lavoro.</p>

## Prime istruzioni Inps sui nuovi ammortizzatori sociali

In attesa dell'apposita circolare, l'Inps ha pubblicato il messaggio n.5919 del 24 settembre, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.148/15, di riordino della materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, per assicurare la continuità dei servizi.

La presentazione delle domande per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà avvenire:

- con le modalità già conosciute per eventi fino al 23 settembre;
- con la nuova disciplina per gli eventi di sospensione o riduzione verificatisi dal 24 settembre.

Le nuove modalità prevedono che le domande siano corredate dall'elenco dei nominativi dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione di orario nonché dal numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale: a tal fine si dovrà allegare un file in formato CSV contenente alcuni dati sugli addetti all'Unità Produttiva interessata.

I dati da fornire per ciascun addetto sono riportati nel documento presente sul sito Inps, servizi *on line*, servizi per aziende e consulenti, Cig ordinaria, "Flusso web", link "Documentazione" alla voce

# Lavoro e previdenza

*"Tracciato per invio beneficiari" o, per i Fondi di Solidarietà, link "Invio domande fondi di solidarietà - "area di download", nella cartella .zip "allegati in formato .pdf", documento: "Tracciato per invio beneficiari".*

Perché le aziende possano presentare le domande senza soluzione di continuità, l'elenco degli addetti all'Unità Produttiva potrà essere fornito anche in una fase successiva all'invio della domanda.

## La somministrazione di lavoro dopo il D.Lgs. n.81/15

**I**l D.Lgs. n.81/15, pubblicato in G.U. n.144/15, S.O. n.34, entrato in vigore il 25 giugno, ha rivisto in modo organico tutti i contratti di lavoro in virtù della delega proveniente dall'art.1, co.7, L. n.183/14 e, tra essi, la somministrazione di lavoro. L'articolo 30, D.Lgs. n.81/15 definisce il contratto di somministrazione di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, dove un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n.276/03, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. L'elemento caratterizzante di tale contratto è rappresentato dal fondersi di due contratti: un contratto di natura commerciale (tra agenzia e utilizzatore) e un contratto di natura giuslavoristica (tra agenzia e dipendente utilizzato). Il decreto si occupa di tale forma contrattuale nel Capo IV, appunto rubricato "Somministrazione di lavoro", agli articoli da 30 a 40, riprendendo di fatto le disposizioni già presenti nel D.Lgs. n.276/03 e, in particolare, negli articoli da 20 a 28 (ora abrogati) e alcune disposizioni collegate alla sicurezza in ambiente di lavoro provenienti dal D.Lgs. n.81/08.

### Limiti quantitativi

La nuova disciplina conferma la legittimità di ricorso a forme di somministrazione di lavoro, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, senza necessità di prevedere particolari cause giustificatrici al termine, ma entro precisi limiti di contingentamento meramente quantitativi stabiliti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva.

In particolare in caso di staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato), il limite percentuale è fissato, salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, nella misura del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

La norma, inoltre, prevede all'art.31, co.1, ultimo periodo, che "possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato".

Per ciò che riguarda la somministrazione di lavoro a tempo determinato, il co.2, art.31, prevede l'utilizzo dei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore. Tuttavia, si specifica che in ogni caso è esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato:

- di lavoratori provenienti dalle liste di mobilità ex L. n.223/91 (art.8, co.2);
- di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
- di lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati" ai sensi dei numeri 4) e 99), art.2, regolamento (UE) n.651/14 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

### La gestione della somministrazione

Altra novità riguarda lo snellimento degli elementi contrattuali necessari per la stipula, in forma scritta, del contratto di somministrazione.

Ai sensi dell'art.33, D.Lgs. n.81/15, il contratto deve avere i seguenti elementi:

- gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
- il numero dei lavoratori da somministrare;

- l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
- la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
- le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
- il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

Inoltre, è stato eliminato l'obbligo di comunicazione preventiva a Rsa/Rsu/Organizzazioni territoriali del numero e dei motivi di ricorso alla somministrazione.

Il comma 2, art.34, decreto afferma che *"in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli art.19, co.1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore"*.

In particolare sono escluse dal contratto a termine stipulato tra somministratore e lavoratore le discipline in materia di contratto a tempo determinato riferite a:

- il limite di durata di 36 mesi con più contratti;
- le norme su proroghe e rinnovi;
- i limiti di contingentamento;
- i diritti di precedenza.

Altra sostanziale novità è la possibilità per l'utilizzatore di computare nella quota di riserva di cui all'art.3, L. n.68/99, i lavoratori disabili in caso di missioni di durata non inferiore a dodici mesi (art.34, co.3).

In tema di sicurezza l'art.35, raccordando le varie norme e abrogando quelle coordinate (v. art.3, co.5, D.Lgs. n.81/08), afferma che: *"Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al D.Lgs. n.81/08. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti"* (art.35, co.4).

Da ultimo e per concludere, anche in virtù di un orientamento giurisprudenziale in fase di consolidamento, l'art.39, D.Lgs. n.81/15, relativamente al regime sanzionatorio collegato alla somministrazione di lavoro, prevede da una parte che il termine per l'impugnativa del contratto del lavoratore sia di 60 giorni decorrenti dalla data in cui lo stesso abbia cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore (il termine è invece di 120 giorni in caso di lavoratori a termine), e dall'altra che, nel caso il giudice accolga il ricorso, questi potrà condannare il datore al risarcimento del danno, stabilendo unicamente un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore.

## Riferimenti normativi

D.Lgs. n.81/15

## TFR: coefficiente di agosto 2015

**S** econdo quanto comunicato dall'Istat, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a agosto 2015 è risultato pari a 107,4: ad agosto 2015 la percentuale utile per la rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre 2014 è risultata pari a 1,280374

Decorrenza	Periodo	Indice ISTAT	Aumento rispetto al 2014	Tasso mensile	75% Differenza 2014	Rivalutazione
Gennaio 2015	15 gennaio - 14 febbraio	106,5	0	0,125	0	0,125000
Febbraio 2015	15 febbraio - 14 marzo	106,8	0	0,250	0	0,250000
Marzo 2015	15 marzo - 14 aprile	107,0	0	0,375	0	0,375000
Aprile 2015	15 aprile - 14 maggio	107,1	0,093458	0,500	0,070093	0,570093
Maggio 2015	15 maggio - 14 giugno	107,2	0,186916	0,625	0,140187	0,765187
Giugno 2015	15 giugno - 14 luglio	107,3	0,280374	0,750	0,210280	0,960280
Luglio 2015	15 luglio - 14 agosto	107,2	0,186916	0,875	0,140187	1,015187
Agosto 2015	15 agosto - 14 settembre	107,4	0,373832	1,000	0,280374	1,280374

## Equo canone di agosto 2015

**L'** inflazione del mese di agosto 2015 è stata pari a - 0,1%. Ai fini dell'equo canone, pertanto, la variazione è pari a - 0,075% (menozerovirgolazerosezzantacinque).

Sul sito internet dell'ISTAT è stato pubblicato che:

- la variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 2015 rispetto a agosto 2014 è risultata pari a - 0,1% (menozerovirgolauno). Variazione utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti ai sensi della Legge n.118/85: il 75% risulta pari a - 0,075% (menozerovirgolazerosezzantacinque);
- la variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 2015 rispetto a agosto 2013 risulta pari a - 0,2% (menozerovirgoladue). Il 75% risulta pari a -0,150% (menozerovirgolacentocinquanta). Le variazioni percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito Internet dell'ISTAT.

## Il D.Lgs. n.139/15 recepisce la Direttiva ue 34/2013: le implicazioni operative per il bilancio in forma ordinaria

**I**l D.Lgs. n.139/15 ha recepito la Direttiva UE che modifica, tra l'altro, la "Quarta Direttiva" in tema di bilancio d'esercizio delle società: la novellata legislazione introduce nel nostro ordinamento civilistico significative novità, che interesseranno i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, ma che vanno preparate con un certo anticipo. Nel presente contributo vengono segnalate alcune novità che potrebbero avere un impatto operativo consistente sul bilancio in forma ordinaria.

Le novità operative che derivano dal recepimento della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013, operata attraverso il D.Lgs. n.139/15 riguardano principalmente i seguenti aspetti del bilancio in forma ordinaria delle società:

- postulato di bilancio della rilevanza;
  - postulato della sostanza economica;
  - rendiconto finanziario obbligatorio;
  - area straordinaria del Conto economico;
  - costi di ricerca e di pubblicità;
  - azioni proprie;
  - strumenti finanziari derivati e fair value;
  - ammortamento dei costi di sviluppo;
  - ammortamento dell'avviamento;
  - valutazione di titoli immobilizzati, crediti e debiti;
  - rapporti con imprese controllate dalla medesima controllante.
- Di seguito è presentata una prima analisi degli indicati punti.

### Postulato di bilancio della rilevanza

La Direttiva, nell'art.6.1, introduce la "rilevanza" tra i postulati di bilancio prevedendo che "non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti...quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti".

Il nuovo postulato deve essere coordinato con quello già presente della rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, in quanto un principio generale di rilevanza appare già presente nel nostro attuale ordinamento, ed è ribadito dai Principi contabili vigenti.

All'attuale art.2423 cod.civ. è stato quindi aggiunto un nuovo co.4, così articolato: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. La nota integrativa evidenzia l'eventuale mancato rispetto degli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa". Nella Nota integrativa occorre illustrare le modalità con le quali si è data attuazione al principio.

### Postulato della sostanza economica

La Direttiva, sempre nell'art.6.1, prevede che la rilevazione e la presentazione delle voci tenga conto della sostanza economica dell'operazione o del contratto, ma la Direttiva prevede che gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del principio (art.6.3).

Il punto è particolarmente delicato, in quanto potrebbe comportare una differente rappresentazione di alcune voci di bilancio, quali, ad esempio, quelle riguardanti il *leasing* finanziario.

Il D.Lgs. n.139/15 ha aggiunto un nuovo punto 1-*bis* nell'art.423-*bis*, co.1 cod.civ., prevedendo che: *"la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto"*.

Contestualmente, è stato eliminato quanto previsto dall'attuale articolo 2423-*bis* cod.civ. che, al punto 1, prevede che nella valutazione delle voci si tenga *"conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato"*. Si tratta della previsione introdotta nel 2003 che, tuttavia, non ha mai chiarito la portata del principio di prevalenza della sostanza in quanto si riferisce alla valutazione. Con il nuovo disposto, invece, viene precisato che il riferimento alla sostanza si faccia nel momento in cui si deve rilevare e presentare l'operazione o il contratto nel bilancio. Le conseguenze operative dell'introduzione di questo principio dovranno essere analizzate in modo approfondito e chiarite anche dall'Organismo Italiano di Contabilità.

## **Rendiconto finanziario obbligatorio**

L'articolo 4.1 della Direttiva stabilisce che ogni Stato membro possa imporre alle imprese diverse dalle piccole di includere nei bilanci prospetti aggiuntivi oltre allo Stato patrimoniale, al Conto economico e alla Nota integrativa.

Il D.Lgs. n.139/15 recepisce tale indicazione aggiungendo, nell'art.2423, co.1 cod.civ., tra i documenti che costituiscono il bilancio d'esercizio (e consolidato), il rendiconto finanziario.

Inoltre, è stato introdotto anche un nuovo art.2425-*ter* cod.civ., che definisce il contenuto del nuovo prospetto e così articolato: *"Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci"*.

Il rendiconto finanziario diventa così un prospetto obbligatorio di bilancio per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, e non più solo un prospetto raccomandato dai Principi contabili nazionali. Indubbiamente, la presentazione di tale documento migliora in modo significativo la qualità delle informazioni finanziarie contenute nel bilancio.

Le società ed i professionisti che le supportano devono avviare per tempo un percorso di preparazione delle procedure e metodologie per essere in grado di soddisfare la nuova esigenza informativa, alla luce anche del recente documento Oic 10, dedicato in modo specifico ai criteri di redazione del rendiconto finanziario.

## **Area straordinaria del Conto economico**

Una novità importante è rappresentata dall'eliminazione dell'area straordinaria dalla struttura del Conto economico, prevista dagli artt.13 e 16 della Direttiva.

Per non diminuire la qualità complessiva dell'informazione economica risultante dal bilancio, la medesima Direttiva richiede però che nella Nota integrativa venga evidenziato l'importo (e la natura) dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o di incidenza eccezionali.

Sul piano della struttura dell'informazione economica, questa novità appare rilevante anche per i lettori specializzati dei bilanci societari, quali gli istituti di credito che dovranno necessariamente fare ricorso alla Nota integrativa per comprendere e valutare l'impatto di ricavi e costi non ricorrenti sul risultato d'esercizio conseguito dalle imprese in un determinato esercizio.

Il D.Lgs. n.139/15 elimina quindi nella struttura obbligatoria del Conto economico (art.2525 cod.civ.), l'intera Area E, cioè le attuali voci 20 e 21.

Il nuovo punto 13 della Nota integrativa prevede però di indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

## **Costi di ricerca e di pubblicità**

La Direttiva (art.10 ed Allegati III e IV) elimina i costi di ricerca ed i costi di pubblicità dalle immobilizzazioni immateriali dello stato patrimoniale.

In altri termini, la Direttiva, in linea con i Principi contabili Internazionali - Ifrs, non consente più la capitalizzazione delle spese di ricerca e delle spese di pubblicità, che, di conseguenza, dovranno essere sempre spese nel Conto economico nell'esercizio di sostenimento.

Il Legislatore nazionale ha preso atto della disposizione della Direttiva, e quindi il codice civile modificato impedisce la capitalizzazioni di tali costi, che, a suo tempo, erano state consentite nel presupposto che fossero assimilabili, in date circostanze, ai costi di impianto e di ampliamento.

Il D.Lgs. n.139/15 modifica pertanto la voce B.2 dell'attivo dello Stato patrimoniale (Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità) che diviene la seguente: Costi di sviluppo.

Viene quindi mantenuta la possibilità, in presenza dei presupposti, di capitalizzare le spese qualificabili come "costi di sviluppo". Ai fini della comprensione della natura di tali costi si fa riferimento al Principio contabile Oic 24 immobilizzazioni immateriali per una esaustiva definizione del concetto di costi di sviluppo.

## Azioni proprie

La Direttiva (art.10 ed Allegati III e IV) elimina la voce delle azioni proprie dalle immobilizzazioni: di conseguenza, il loro trattamento contabile è stato modificato, e tali azioni dovranno essere iscritte a deduzione del patrimonio netto, con conseguente allineamento alla prassi dei Principi Contabili Internazionali - Ifrs.

- Il D.Lgs. n.139/15 ha apportato i seguenti cambiamenti al codice civile:
- modifica dell'art.2357-ter, co.3, che diviene il seguente: *"l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo"*;
- introduce un nuovo co.7, art.2424-bis, così strutturato. *"le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dall'art.2357-ter, co.3"*.

Inoltre, sono state eliminate entrambe le voci dell'attivo dello Stato patrimoniale riferite alle azioni proprie (voce B.III.4 e voce C.III.5) e la Riserva per azioni proprie in portafoglio (voce A.IV del patrimonio netto), che viene sostituita dalla nuova voce A.X del patrimonio netto: Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

## Strumenti finanziari derivati e fair value

La Direttiva (art.8.1) prevede che gli Stati membri possano autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per alcune tipologie di esse, la valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati, e aggiunge che tale autorizzazione od obbligo possa essere limitato ai soli bilanci consolidati.

Molti commentatori avevano segnalato che l'introduzione della valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati sarebbe stata opportuno per migliorare in modo significativo la qualità informativa dei bilanci in un settore particolarmente delicato.

Il D.Lgs. n.139/15 ha fatto proprio questo orientamento che quindi sposta gli strumenti derivati da "sotto la linea" (conti d'ordine), dove si collocano oggi, alle sezioni dell'attivo e del passivo dello Stato patrimoniale, distinguendo tali strumenti secondo la loro funzione economica (derivati di copertura distinti dai derivati di negoziazione): evidentemente, la novità impatta sulle disposizioni relative alla distribuzione degli utili non realizzati, e quindi coinvolge regole civilistiche non strettamente relative alla sola struttura del bilancio d'esercizio.

Al riguardo, il D.Lgs. n.139/15 è intervenuto sui seguenti punti:

- a) valutazione degli strumenti finanziari derivati;
- b) rappresentazione in bilancio;
- c) informazioni in Nota integrativa.

Il cambiamento è significativo in quanto introduce un criterio contabile molto complesso e che richiede la disposizione di numerose informazioni, in parte non disponibili all'interno delle imprese. Certamente le imprese che hanno in essere tali tipologie di strumenti finanziari ed i loro consulenti dovranno per tempo analizzare gli impatti di tale nuovo Principio contabile ed attrezzarsi per essere

in grado di effettuare le necessarie contabilizzazioni.

## **A** Valutazione degli strumenti finanziari derivati

È stato aggiunto un nuovo punto 11-*bis* all'art.2426 cod.civ., co.1, dedicato agli strumenti finanziari derivati e così articolato *"Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al Conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al Conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura, si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli artt.2420, 2433, 2442, 2446 2 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite"*.

Il comma 2 del medesimo art.2426, è stato completamente riscritto, rinviando di fatto, per una serie di definizioni, ai Principi Contabili Internazionali IFRS. Il nuovo co.2, art.2426 cod.civ. è il seguente *"Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attività monetaria" e "passività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea"*.

Inoltre, la proposta aggiunge i co.3, 4 e 5, art.2426 cod.civ., articolandoli nel modo seguente 3. *Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del co.1, n.11-bis sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:*

- il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
- il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
- si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

4. Il *fair value* è determinato con riferimento:

- al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
- al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo, tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

5. Il *fair value* non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile".

## **B** Rappresentazione in bilancio

Nello Stato patrimoniale sono state inserite le seguenti nuove voci:

- nuova voce B.III.4) dell'attivo, tra le immobilizzazioni finanziarie: Strumenti finanziari derivati attivi;

- nuova voce C.III.5) dell'attivo, tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: Strumenti finanziari derivati attivi;
  - nuova voce A.VII nel raggruppamento A del passivo: Patrimonio netto, denominata Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
  - nuova voce B.3) del passivo, tra i fondi per rischi e oneri: Strumenti finanziari derivati passivi.
- Nel Conto economico, sono state inserite le nuove voci D.18.d): Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati e D.19.d): Svalutazioni di strumenti finanziari derivati.

## **C** Informazioni in Nota integrativa

L'articolo 2427-bis cod.civ., dedicato all'informativa sugli strumenti finanziari, è stato rivisto e, al co.1, prevede che nella Nota integrativa siano indicate, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, le seguenti informazioni:

- il loro *fair value*;
- informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
- gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il *fair value* non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
- le variazioni di valore iscritte direttamente nel Conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell'esercizio.

È auspicabile che l'Oic si attivi celermente per normare più in dettaglio il principio contabile relativo al trattamento e valutazione degli strumenti finanziari derivati.

## **Ammortamento dei costi di sviluppo**

L'articolo 12 della Direttiva introduce la regola secondo la quale le immobilizzazioni immateriali debbano essere ammortizzate nel corso della loro vita utile. In casi eccezionali, se la vita utile dei costi di sviluppo non può essere determinata in modo attendibile, l'ammortamento deve essere effettuato in un periodo di tempo massimo, che deve essere stabilito da ciascuno degli Stati membri. Questo periodo però non può essere inferiore ai 5 anni né può essere superiore ai 10 anni.

Il Legislatore nazionale ha attuato la Direttiva prevedendo un periodo massimo di ammortamento di 5 esercizi.

La nuova articolazione del punto 5 dell'art.2426 cod.civ. è la seguente *"I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile determinarne la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni"*.

## **Ammortamento dell'avviamento**

Per la medesima regola citata nel punto precedente, il periodo massimo di ammortamento dell'avviamento iscritto nell'attivo dello Stato patrimoniale non potrà superare i 10 esercizi, per cui le società si troveranno a dover gestire una novità sicuramente rilevante rispetto alla situazione attuale, nella quale tale periodo può arrivare a 20 esercizi, come previsto anche dal nuovo Oic 24, pubblicato a gennaio del 2015.

Il nuovo disposto del punto 6 dell'art.2426 cod.civ. è il seguente *"L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile determinarne la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento"*.

La modificazione prevista in tema di avviamento può non essere applicata alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

## **Valutazione di titoli immobilizzati, crediti e debiti**

Il D.Lgs. n.139/15 introduce nel codice civile le seguenti novità in tema di valutazione:

- articolo 2426, co.1, punto 1: *"Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilan-*

*cio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”;*

- articolo 2426, co.1, punto 8: *“i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”.*

Di fatto, quindi, per i titoli immobilizzati, i crediti ed i debiti viene introdotto il criterio del costo ammortizzato, in linea con i Principi Contabili Internazionali. Tale principio prevede che gli interessi attivi e passivi siano rilevati in Conto economico sulla base del tasso di interesse effettivo e non del tasso di interesse nominale. Di fatto, quindi, i costi accessori ai finanziamenti (aggi e disaggi compresi) vengono “ammortizzati” cioè ripartiti lungo la durata dei finanziamenti in modo tale da garantire la costanza del tasso di interesse.

La modificazione qui illustrata può non essere applicata alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

Per coerenza, il D.Lgs. n.139/15 elimina il riferimento agli disaggi/aggi di emissione dalle voci “Ratei e risconti attivi e passivi” dello Stato patrimoniale.

## **Evidenziazione dei rapporti con imprese controllate da controllanti**

Gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico sono stati modificati in modo tale da inserire nuove voci per evidenziare partecipazioni, crediti e debiti verso imprese controllate dalle controllanti della società che redige il bilancio.

## **Riferimenti normativi**

D.Lgs.135/15

art.2423, co.1 cod.civ.

art. 2425-ter cod.civ.

art.2525 cod.civ.

art.2426 cod.civ

## Il decreto internazionalizzazione in sintesi

A seguire si presenta una tabella in cui si riassume il contenuto del D.Lgs. n.147 del 14 settembre 2015 (pubblicato sulla G.U. n.220 del 22 settembre 2015), recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, in attuazione dell'art.12 della Legge delega n.23/14. Nei prossimi 2 numeri verranno pubblicati gli opportuni approfondimenti.

D.Lgs., 14/9/15, n.147

Art.	Descrizione	Entrata in vigore
1	<p style="text-align: center;"><b>Ruling di standard internazionale</b></p> <p>Prevista una revisione degli accordi tra imprese aventi attività estera ed Amministrazione finanziaria, attualmente disciplinata dal c.d. <i>ruling di standard internazionale</i> (art.8 D.Lgs. n.269/03) che viene abrogata.</p> <p>Si introduce, dunque, una nuova procedura per la stipula di accordi preventivi con l'Amministrazione finanziaria, che viene ricondotta nell'alveo della disciplina generale dell'accertamento, di cui al d.P.R. n.600/73.</p> <p>Il confronto riguarda le seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prezzi trasferimento infragruppo;</li> <li>• definizione dei valori di entrata e di uscita nel caso di trasferimento sede;</li> <li>• attribuzione degli utili e delle perdite alle stabili organizzazioni;</li> <li>• valutazione preventiva della sussistenza di una stabile organizzazione;</li> <li>• individuazione delle norme convenzionali applicabili per la tassazione di interessi, <i>royalties</i> e simili;</li> <li>• per i soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo, possibilità di definizione del valore normale delle operazioni con soggetti <i>black list</i>. <p>Resta fermo che gli accordi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vincolano le parti per il periodo d'imposta in cui sono stipulati e per i 4 periodi d'imposta successivi;</li> <li>• precludono all'Amministrazione finanziaria l'esercizio di poteri di controllo e accertamento per le parti coperte dall'accordo.</li> </ul> </li></ul>	Dalla data prevista da un apposito provvedimento attuativo
2	<p style="text-align: center;"><b>Interpello per nuovi investimenti da soggetti esteri</b></p> <p>Al fine di dare certezza al contribuente in merito ai profili fiscali del piano di investimento che intende attuare in Italia, si prevede un'attività di consulenza dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>In particolare, l'impresa deve presentare un <i>business plan</i> in cui devono necessariamente essere descritti:</p> <p>ammontare dell'investimento (è prevista una soglia minima);          tempi e modalità di realizzazione dello stesso;          incremento occupazionale in relazione all'attività in cui avviene l'investimento;          riflessi, anche in termini quantitativi, che l'investimento ha sul sistema fiscale italiano.</p> <p>Su tale documentazione l'Agenzia delle Entrate svolgerà un'attività di consulenza e formulerà un parere, valido sotto diversi profili, entro 120 giorni, prorogabili di ulteriori 90, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni.</p> <p>Se il contribuente dà attuazione al parere reso dall'Agenzia delle Entrate, può accedere, a prescindere dell'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi e al ricorrere degli altri requisiti previsti, al richiamato regime dell'adempimento collaborativo.</p> <p>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, dovranno essere varati provvedimenti secondari per precisare le modalità applicative dell'interpello.</p>	Dalla data prevista da apposito provvedimento attuativo

3	<p style="text-align: center;"><b>Tassazione dividendi da Paesi <i>black list</i></b></p> <p>Si riscrive il regime di tassazione dei dividendi esteri, provenienti da Stati aventi un regime fiscale privilegiato.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si sottopongono integralmente a tassazione i soli utili provenienti da società residenti in "paradisi fiscali" relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società, o di partecipazioni di controllo in altre società "intermedie" residenti all'estero, che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato, e nei limiti di tali utili (solo in questo caso è nota la provenienza pericolosa dei redditi);</li> <li>• ove si dimostri che la società o l'ente non residente da cui provengono gli utili svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (dunque ricorre alla "prima esimente"), si riconosce al soggetto controllante residente in Italia, ovvero alle sue controllate residenti che percepiscono gli utili, un credito d'imposta in ragione delle imposte assolute dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili;</li> <li>• per disapplicare la norma che prevede l'imposizione integrale degli utili e delle plusvalenze "provenienti" da società ed enti localizzati in Stati o territori <i>black list</i>, il soggetto/socio residente nel territorio dello Stato (anche non titolare di una partecipazione di controllo) deve sempre dimostrare che dal possesso delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata, anche mediante la presentazione di apposito interpello;</li> <li>• si punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria la mancata indicazione, nella dichiarazione di redditi, di dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in imprese ed enti esteri siti in Paesi e territori a fiscalità privilegiata, ove previsto dalla legge. In particolare, tale sanzione è pari al 10% dei proventi non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.</li> </ul> <p>In tema di decorrenza, è stato precisato che l'innovata disciplina sui dividendi esteri si applica agli utili distribuiti e alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.</p>	<p>Si applica agli utili distribuiti dal 2015</p> <p>La spettanza del credito di imposta è limitata alle imposte pagate nel quinquennio precedente</p>
4	<p style="text-align: center;"><b>Deduzione interessi passivi dall'imponibile Ires</b></p> <p>Si modifica parzialmente la normativa in tema di deducibilità degli interessi passivi.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• intervengono sulla definizione del cosiddetto risultato operativo lordo (Rol) per includervi anche i dividendi provenienti dalle società controllate estere, ove incassati;</li> <li>• abrogano la disposizione che consente di calcolare il limite di deducibilità degli interessi passivi includendo "virtualmente" nel consolidato nazionale anche le società controllate estere, in modo da poter tener conto anche del Rol di tali società;</li> <li>• modificano le norme sulla deducibilità degli interessi passivi per i finanziamenti assistiti da ipoteca, in favore delle società che svolgono attività immobiliare, specificando che sono destinatarie di tale normativa le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, ovvero quelle società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione. Tali disposizioni riguardano anche le società che effettuano operazioni di affitto di ramo di azienda immobiliare il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati;</li> <li>• abrogano la norma che limita la deducibilità degli interessi passivi su titoli obbligazionari negoziati in Paesi non "<i>white list</i>", apportando conseguenti modifiche di coordinamento in altre norme.</li> </ul>	<p>Dal 2016</p>

5	<p style="text-align: center;"><b>Deduzione costi da Paesi <i>black list</i></b></p> <p>Si modifica in più punti la disciplina della deduzione dei costi da Paese <i>black list</i>. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si consente di dedurre dall'imponibile le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, individuati in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni con un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il limite del valore normale dei beni e dei servizi acquistati in base ad operazioni che hanno avuto concreta esecuzione. Il valore normale delle operazioni viene determinato secondo le regole generali dell'art.9 Tuir;</li> <li>• si elimina la condizione che subordinava la deducibilità di tali costi al fatto che l'impresa estera svolgesse prevalentemente una attività commerciale effettiva;</li> <li>• rimane la possibilità di dedurre il costo con onere probatorio, se sussiste effettivo interesse economico e le operazioni hanno avuto reale esecuzione.</li> <li>• si chiarisce poi che l'indeducibilità delle spese riguarda anche le prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori coi quali non vi è adeguato scambio di informazioni e che sono elencati in apposito decreto ministeriale.</li> <li>• si chiarisce che il c.d. <i>transfer pricing</i> interno non è compatibile con l'attuale impianto del Tuir, introducendo apposita norma di interpretazione autentica.</li> </ul>	Dal 2015
	<p style="text-align: center;"><b>Valore e corrispettivo: niente accertamenti automatici</b></p> <p>Si introduce una norma di interpretazione autentica ai fini delle imposte dirette e dell'Irap, in forza della quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esistenza di un maggior corrispettivo ritratto dalla cessione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- di un immobile;</li> <li>- di una azienda;</li> <li>- di un diritto reale sugli stessi beni;</li> <li>- non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale.</li> </ul> </li> </ul> <p>La norma si applica per i beni di qualsiasi specie, merce, patrimonio, strumentali.</p>	Norma di interpretazione autentica
6	<p style="text-align: center;"><b>Consolidato fiscale</b></p> <p>L'articolo 6, in coerenza con la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, elimina gli attuali vincoli normativi che non consentono alle società "sorelle", residenti in Italia o stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati UE (ovvero aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo) con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, di consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione, da parte del soggetto non residente, della controllata designata ad esercitare l'opzione, che assume la qualità di consolidante.</p> <p>A tal fine (modificando il comma 2 dell'art.117 Tuir e aggiungendo due ulteriori commi alla fine dell'articolo) si consente il consolidamento anche da parte delle controllate: gli enti non residenti controllati possono esercitare l'opzione per il consolidamento in qualità di controllata mediante una stabile organizzazione.</p>	Dal 2015 Prevista emanazione di un provvedimento attuativo

7	<p><b>Tassazione in Italia di enti non residenti (<i>functionally separate entity</i>)</b></p> <p>Si modificano le disposizioni vigenti in materia di determinazione del reddito derivante da attività esercitate nel territorio dello Stato da parte di enti non residenti. Per la imposizione ai fini Ires, si dispone l'utilizzo del criterio della tassazione su base isolata dei redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, con la sola eccezione dei redditi di impresa da stabile organizzazione per i quali si utilizzano le regole del reddito di impresa.</p> <p>L'applicazione del "<i>functionally separate entity</i>" è confermata anche ai fini Irap: il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione è determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili rimandando alle novellate disposizioni del Tuir.</p>	Dal 2016															
8	<p><b>Società estere controllate e collegate</b></p> <p>Viene eliminato l'obbligo di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina Cfc in caso di partecipazioni in imprese estere controllate.</p> <p>L'obbligo viene sostituito dalla facoltà di presentare interpello per ottenere il parere preventivo in merito alla disapplicazione della norma in esame, ferma restando l'indicazione obbligatoria nella dichiarazione dei redditi della esistenza della partecipazione.</p> <p>Analogo comportamento si applica al caso delle partecipazioni in soggetti <i>black list</i>. In relazione a tali ipotesi, si affida a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di indicare criteri per determinare con modalità semplificate l'effettivo livello di tassazione applicato alla società estera, ferma restando l'irrilevanza di variazioni non permanenti della base imponibile.</p> <p>I contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo possono presentare interpello, a prescindere dalla verifica della sussistenza di specifiche condizioni di legge (previste dal comma 8-<i>bis</i> dell'art.167 Tuir).</p> <p>Sono altresì modificate le norme in materia di sanzioni amministrative tributarie, prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa, pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro, ove l'omissione o incompletezza dichiarativa riguardino la segnalazione relativa alla detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate. La sanzione, nella misura minima, si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.</p>	Dal 2015 con previsione di regole transitorie															
9	<p><b>Spese di rappresentanza</b></p> <p>Si modificano i limiti percentuali di deduzione delle spese di rappresentanza, fermo restando che il requisito di inerenza è stabilito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Se presente l'inerenza, la deduzione avviene secondo le seguenti misure.</p> <table border="1" data-bbox="258 1565 1257 1756"> <thead> <tr> <th colspan="3"><b>MISURE DI DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA</b></th> </tr> <tr> <th><b>Scaglioni di ricavi ed altri proventi</b></th> <th><b>Vecchia %</b></th> <th><b>Nuova %</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino 10 milioni di euro</td> <td>1,3</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>Oltre 10 milioni e fino a 50 milioni</td> <td>0,5</td> <td>0,6</td> </tr> <tr> <td>Oltre 50 milioni</td> <td>0,1</td> <td>0,4</td> </tr> </tbody> </table>	<b>MISURE DI DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>			<b>Scaglioni di ricavi ed altri proventi</b>	<b>Vecchia %</b>	<b>Nuova %</b>	Fino 10 milioni di euro	1,3	1,5	Oltre 10 milioni e fino a 50 milioni	0,5	0,6	Oltre 50 milioni	0,1	0,4	Dal 2016
<b>MISURE DI DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>																	
<b>Scaglioni di ricavi ed altri proventi</b>	<b>Vecchia %</b>	<b>Nuova %</b>															
Fino 10 milioni di euro	1,3	1,5															
Oltre 10 milioni e fino a 50 milioni	0,5	0,6															
Oltre 50 milioni	0,1	0,4															

10	<p style="text-align: center;"><b>Black list e white list</b></p> <p>Modificate le regole di individuazione dei c.d. "paradisi fiscali". Viene abrogato l'art.168-<i>bis</i> Tuir, che disponeva l'emanazione di due liste: la prima che individuava i Paesi e i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, la seconda che tiene conto, oltre al livello dello scambio informativo, anche dell'effettiva tassazione estera. Viene conferito al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di individuare, con uno o più decreti, l'elenco degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni. Le disposizioni di coordinamento introdotte sono poi tese a chiarire che il riferimento ai "regimi fiscali privilegiati" è da intendersi effettuato a Stati o territori individuati in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti, ai sensi dell'art.167, co.4 Tuir.</p>	Dal 2015 Prevista l'emanazione di un D.M. attuativo
11	<p style="text-align: center;"><b>Trasferimento di sede all'estero</b></p> <p>Il trasferimento di sede all'estero comporta il realizzo fiscale dei valori dell'azienda con applicazione della c.d. <i>exit tax</i>. Il regime della <i>exit tax</i> può essere sospeso nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trasferimento, da parte di un'impresa non residente nel territorio dello Stato, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione ed aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro Stato appartenente all'Unione Europea ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio Economico;</li> <li>• trasferimenti che conseguono indirettamente ad altre operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti), alle condizioni di legge.</li> </ul>	Dal 2015
12	<p style="text-align: center;"><b>Trasferimento della sede in Italia</b></p> <p>Si regolamentano le conseguenze fiscali del trasferimento della sede in Italia da parte di un soggetto estero, differenziando i regimi in base allo Stato estero di provenienza. Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se la provenienza è da Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, si assume quale valore fiscale il valore normale delle stesse, anche se lo Stato estero non ha applicato la <i>exit tax</i>;</li> <li>• negli altri casi, invece (salvo stipula di accordo sul valore normale), il valore si determina:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le attività: minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale;</li> <li>- per le passività: maggiore tra il costo di sostenimento, il valore di bilancio e il valore normale.</li> </ul> </li> </ul> <p>Si demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento.</p>	Dal 2015. Previsto un provvedimento attuativo
13	<p style="text-align: center;"><b>Sopravvenienze attive (co.1, lett. a)</b></p> <p>Si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rinuncia dei soci ai crediti vantati verso la società è considerata sopravvenienza attiva solo per la parte che eccede il relativo valore fiscale, con obbligo di segnalazione di tale parametro da parte del socio;</li> <li>• non sono considerate sopravvenienze le riduzioni di debiti operate in relazione a procedure, pur prevedendo che, talvolta, tale condizione sia limitata dall'ammontare delle perdite pregresse e degli interessi passivi non dedotti.</li> </ul>	Dal 2016

	<p align="center"><b>Valutazione dei titoli (co.1, lett. b)</b></p> <p>La rinuncia alla restituzione di finanziamenti incrementa il costo della partecipazione nei soli limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia.</p>	Dal 2016
	<p align="center"><b>Perdite su crediti (co.1, lett.c)</b></p> <p>Si sancisce la deducibilità automatica delle perdite su crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• risultanti da un piano di rientro dai debiti (attestato da un professionista e iscritto nel Registro Imprese, ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare);</li> <li>• nei casi in cui il debitore sia assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle italiane, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.</li> </ul>	Dal 2015
	<p align="center"><b>Norma sulla competenza per crediti di modesta entità (co.1, lett. d)</b></p> <p>Viene scritta una norma per regolare il parallelo tra regole di imputazione contabile e momento di deduzione fiscale di talune perdite su crediti.</p> <p>In particolare, si chiarisce che la mancata deduzione - in tutto o in parte - come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione non costituisce violazione del principio di competenza fiscale, a condizione che la deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio.</p>	Dal 2015
	<p align="center"><b>Misura della deduzione della rinuncia alla restituzione del credito (co.1, lett. e)</b></p> <p>Si prevede che la rinuncia alla restituzione del finanziamento soci si cumula al costo della partecipazione, limitatamente al valore fiscale del credito oggetto di rinuncia.</p>	Dal 2016
	<p align="center"><b>Norma di interpretazione autentica sulla competenza (co.3)</b></p> <p>Si prevede che le perdite su crediti sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi Oic.</p>	Norma di interpretazione autentica
14	<p align="center"><b>Branch exemption</b></p> <p>Si prevede che, per un'impresa residente nel territorio dello Stato, non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all'estero, da determinarsi in ogni caso con i criteri di cui all'art.152 Tuir ed a specifiche condizioni di legge.</p> <p>Viene introdotto un nuovo articolo 168-ter Tuir, che consente a un'impresa residente in Italia di esercitare l'opzione per esentare utili e perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero; essa è irrevocabile ed è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta.</p> <p>Se la stabile organizzazione è localizzata in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, l'opzione per la <i>branch exemption</i> si esercita, relativamente alle stabili organizzazioni site in detti territori, purché ricorrano le "esimenti" previste dalla legge.</p> <p>Su richiesta delle Commissioni parlamentari, è stato introdotto un regime transitorio, ossia la possibilità per un'impresa di passare dal metodo del credito d'imposta a quello della <i>branch exemption</i>, senza che ciò determini l'emersione di plusvalenze latenti tassabili o minusvalenze latenti deducibili.</p> <p>Si segnala inoltre che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli art.165 e 168-ter Tuir, l'impresa residente nel territorio dello Stato può interpellare l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.11 L. n.212/00, in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione all'estero, da valutarsi anche in base ai criteri previsti da accordi internazionali contro le doppie imposizioni, ove in vigore.</p>	Dal 2016 Prevista emanazione di provvedimento attuativo

15	<p align="center"><b>Credito di imposta per i redditi prodotti all'estero</b></p> <p>Si estendono a tutti i contribuenti le disposizioni attualmente riservate ai redditi d'impresa prodotti all'estero tramite una stabile organizzazione.</p> <p>In particolare si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la detraibilità delle imposte estere nel periodo in cui il reddito estero concorre al reddito complessivo in Italia, purché le medesime imposte estere siano state pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo;</li> <li>• la possibilità di riporto in avanti ed indietro delle eccedenze di imposta estera rispetto all'imposta italiana.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta sorge in relazione all'imposta estera pagata, a titolo definitivo, sui redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota d'imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, così ripristinando la c.d. per <i>country limitation</i> (ovvero il criterio secondo cui il calcolo del credito per le imposte pagate all'estero deve essere effettuato separatamente per ciascuno Stato in cui sono state pagate imposte, per il reddito ivi prodotto).</p>	Dal 2015
16	<p align="center"><b>Rimpatrio di lavoratori altamente qualificati: benefici fiscali</b></p> <p>Si introduce una disposizione fiscale di favore, in forza della quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i lavoratori che rivestono una posizione per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione e siano in possesso del titolo di laurea;</li> <li>• non essendo stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti;</li> <li>• trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato;</li> </ul> <p>il reddito di lavoro dipendente ivi prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare. Per conseguire il beneficio sono necessarie alcune condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'attività lavorativa va prestata prevalentemente nel territorio italiano;</li> <li>• la stessa deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.</li> </ul> <p>Si demanda ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze la determinazione della disciplina attuativa anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.</p>	Dal 2015 Previsto un D.M. attuativo
17	<p align="center"><b>Copertura finanziaria</b></p> <p>L'articolo contiene le necessarie norme di copertura finanziaria delle disposizioni sopra dettagliate</p>	

# POLYEDRO®

La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi

Dall'esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce **POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che d'ora in poi troverai in ogni singolo modulo del sistema di gestione**, dalla contabilità all'archiviazione digitale, dalla gestione del personale a quella del magazzino.

**La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad un'offerta innovativa per Professionisti e Aziende.**

LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima generazione: un'evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi.

**Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo di lavorare. Con l'affidabilità e la solidità di sempre.**

Grazie alla tecnologia innovativa di POLYEDRO, TeamSystem si conferma leader in Italia e punto di riferimento nel settore dei software gestionali.

Sei caratteristiche fanno di POLYEDRO una tecnologia solida, ma molto flessibile:

- 1. USER EXPERIENCE:** è così semplice che ti sembra di usarlo da sempre.
- 2. MOBILITÀ:** usa le applicazioni via Web e mobile, dove e quando ne hai bisogno.
- 3. PRODUTTIVITÀ:** strumenti per organizzare il lavoro, collaborare e risparmiare tempo.
- 4. MODULARITÀ:** un set di applicazioni che crescono con te, affidabili e integrate.
- 5. WORKFLOW:** lo strumento che ti guida e fa scorrere meglio il tuo lavoro.
- 6. CLOUD:** riduce costi e rischi di gestione.



# Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione

La soluzione TeamSystem per la tua Azienda

Con **Service Web Fatturazione Elettronica** possiamo aiutarti a gestire l'intero processo di emissione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione.

Uno specifico modulo per la Fatturazione Elettronica studiato per il tuo gestionale Gamma ti permette inoltre di emettere in automatico il documento di vendita nel formato XML corretto.

## **1. HAI GIÀ IL FILE IN FORMATO XML E DEVI SOLO SPEDIRLO E ARCHIVIARLO?**

Ti basta accedere al sito dedicato al servizio, autenticarti e fare l'upload del file XML dal tuo computer al server web.

## **2. HAI SOLO UNA FATTURA PRODOTTA IN MODO TRADIZIONALE?**

Una volta che hai effettuato l'accesso al sito web dedicato e ti sei autenticato, devi solo selezionare l'utility di compilazione manuale e inserire

“intestazione” e “corpo” del tuo documento.

La compilazione è guidata e semplificata e puoi anche effettuarla in tempi diversi.

Ora ti basta un click sul pulsante “Invia fattura” ed hai terminato.

## **3. COSA SUCCEDE ORA AL TUO DOCUMENTO?**

Una volta che hai inviato il file o compilato il tuo documento noi provvediamo a:

- Apporre la firma digitale;
- Inviarlo all'SDI per l'inoltro all'ufficio della PA destinatario;
- Gestire tutte le notifiche con l'SDI;
- Riportare nella tua area riservata l'esito dell'invio;
- A conservare elettronicamente a termini di legge, se lo desideri, il documento inviato e le relative notifiche.